

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 57

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA

l'8 ottobre 2019

Norme in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge è volto a disciplinare il diritto all'equo compenso e il contrasto all'inserimento di clausole vessatorie nell'esecuzione degli incarichi conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, ai professionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dall'articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, cosiddetto "decreto fiscale", convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale inserisce l'articolo 13 bis (Equo compenso e clausole vessatorie) all'interno della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "legge forense".

È considerato "equo" il compenso che risponde a due requisiti concorrenti e non alternativi: la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e la conformità ai parametri previsti dal decreto ministeriale.

Il comma 3 dell'articolo 19 quaterdecies del decreto-legge di cui sopra, specifica che per gli incarichi conferiti ai professionisti, la pubblica amministrazione garantisce il principio dell'equo compenso in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia che governano l'azione amministrativa. Il tema qui affrontato ha assunto rilevanza soprattutto con l'avvento della crisi del 2008, ma ancor più con la nascita di nuovi servizi grazie allo sviluppo del web.

Per avere un'idea del possibile impatto del fenomeno, basti pensare che con poco meno di 1 milione e 400 mila unità, l'aggregato dei liberi professionisti costituisce al 2017 oltre il 6 per cento degli occupati in Italia e il 26 per cento del complesso del lavoro indipendente e ha costituito l'unica componente del mercato del lavoro che si è rafforzata nel corso della crisi, in netta controtendenza rispetto agli altri segmenti occupazionali del lavoro indipendente. Nel 2017 l'Istat stima in 203.479 (219.687 nel 2016) i professionisti datori di lavoro per un totale di occupati nel mondo delle libere professioni composto da 2.300.000 unità, suddivise tra circa 1.400.000 liberi professionisti, di cui circa 200.000 datori di lavoro, e 900.000 dipendenti dagli studi professionali. In conformità a quanto

previsto dalla legge nazionale, l'obiettivo del progetto di legge in oggetto è quello di far fronte al dilagante fenomeno dello svilimento della figura del libero professionista che ha colpito queste categorie di lavoratori prevedendo compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici. Si è pertanto ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali, debba essere pienamente riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche, che devono, quindi, impegnarsi a dare piena applicazione al principio dell'equo compenso nelle procedure di affidamento e nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

Il presente progetto di legge è suddiviso in sette articoli.

All'articolo 1 vengono delineate le linee di indirizzo della legge.

L'articolo 2 disciplina la presentazione delle istanze autorizzative prevedendo che devono essere corredate da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, dagli estremi di iscrizione all'albo professionale e dalla descrizione dettagliata delle prestazioni richieste. L'istanza deve indicare il relativo compenso che deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali, e dalle caratteristiche della prestazione professionale prestata.

L'articolo 3, regola i parametri per la ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, la quale acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali; la mancata presentazione dell'istanza costituisce motivo ostativo per l'avvio del procedimento o per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

L'articolo 4, stabilisce che i compensi professionali siano determinati sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità; i compensi stessi, così individuati, sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; inoltre il divieto di inserimento delle clausole vessatorie.

Gli articoli 5, 6, e 7 del progetto di legge disciplinano la relazione annuale a cui la Giunta regionale è tenuta ad inviare alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della legge, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, gli enti amministrativi dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e le società controllate e gli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuovono la tutela delle prestazioni professionali e garantiscono, nel rispetto della normativa statale, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), al rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2

Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione

1. La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali e della Città metropolitana di Cagliari, è corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modificazioni.

2. La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere, nel caso di professionisti iscritti all'albo o collegio, gli estremi di iscrizione agli

stessi, nel caso di professionisti che svolgono professioni non organizzate e disciplinate dalla legge n. 4 del 2013, il numero di partita IVA e l'eventuale codice ATECO; gli estremi dell'assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.

3. Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, tenendo conto, ove possibile di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinarie per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate e disciplinate dalla legge n. 4 del 2013, e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale prestata.

Art. 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 1, pubblicati nei rispettivi siti web.

2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.

3. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell'amministrazione competente in ordine all'idoneità del progetto o dell'elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell'iter amministrativo.

Art. 4

Equo compenso delle prestazioni professionali e divieto di inserimento di clausole vessatorie

1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso e contrastano l'inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche, e in particolare dall'articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti e degli enti di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare:

- a) negli atti relativi alle procedure di affidamento che i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;
- b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, che i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati indi-

- viduati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge n. 4 del 2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
- c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale che è vietato l'inserimento delle clausole vessatorie così come definite dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), e successive modificazioni.

Art. 5

Relazione annuale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato un elenco, aggiornato annualmente, delle funzioni regionali, ivi comprese le funzioni conferite agli enti locali.

Art. 6

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi

in corso alla data della sua entrata in vigore.